



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 350/10  
di iniziativa del Consigliere O. GRECO recante:  
"Interventi a sostegno degli aero-club calabresi"  
relatore: G. AIETA;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	03/07/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	04/07/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 13/07/2018

### Normativa regionale

Legge regionale 26 agosto 1992, n. 17. pag. 3  
*Interventi a sostegno degli aeroclub calabresi.*

### Normativa comparata

Legge regionale VALLE D'AOSTA 31 luglio 2012, n. 24 pag. 5  
*Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale.*

Legge regionale ABRUZZO 14 marzo 1997, n. 21 pag. 10  
*Norme per il potenziamento degli Aeroclub.*

Legge regionale CAMPANIA 18 novembre 1996, n. 24 pag. 13  
*Norme per il sostegno e lo sviluppo degli «Aero-Club» della Regione Campania.*

Legge regionale LIGURIA 7 aprile 1995, n. 26 pag. 15  
*Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana.*

Legge regionale LAZIO 10 aprile 1990, n. 39 pag. 17  
*Norme per il potenziamento degli aeroclub.*

**L.R. 26 agosto 1992, n. 17.****Interventi a sostegno degli aeroclub calabresi.****Art. 1**

1. La Regione interviene a sostegno ed allo sviluppo degli aeroclub calabresi che, affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal C.O.N.I., esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica e di protezione civile nel campo del volo a motore, volo a vela, volo con ultraleggeri, paracadutismo ed aeromodellismo.

**Art. 2**

1. La Giunta regionale concede annualmente agli aeroclub che hanno sede in Calabria un contributo diretto al potenziamento dell'organizzazione degli stessi ed in particolare destinato a:

1) promuovere la formazione aeronautica dei giovani, favorire la diffusione della cultura aeronautica ed incoraggiare lo studio dei problemi ad essa relativi;

2) sviluppare il turismo e lo sport aeronautico, anche agonistico, erogando contributi diretti a coprire gli oneri derivanti dalla effettuazione di manifestazioni aeronautiche, sportive, turistiche e di propaganda;

3) svolgere attività didattica nei vari settori aeronautici ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento in materia aeronautica e di protezione civile;

4) modernizzare e potenziare le attrezzature didattiche, la flotta aerea, le attrezzature di manutenzione, gli impianti di rifornimento, le sedi di istruzione, con particolare riguardo ai mezzi aerei ed alle attrezzature idonee alla protezione civile ed alla creazione di aviosuperfici.

**Art. 3**

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, assegna agli aeroclub locali il contributo di cui all'articolo 2, su presentazione da parte di questi di un programma annuale di attività e previsione di spesa, entro i termini previsti dalle leggi regionali.

**Art. 4**

1. Gli aeroclub beneficiari, entro il 31 marzo di ogni anno, sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, assessorati allo Sport, Turismo, Formazione professionale, Protezione Civile, secondo le rispettive competenze, rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguenti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui all'articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

### **Art. 5**

1. Alle spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge che ammontano a lire 100.000.000, si fa fronte con il capitolo 7001201 dei fondi globali: Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3). Interventi in settori diversi - che presenta la necessaria disponibilità. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio dei rispettivi oneri finanziari.

**L.R. VALLE D'AOSTA 31 luglio 2012, n. 24 .****Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale.****Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. In considerazione dell'importanza turistica e sportiva delle attività svolte nel territorio regionale da parte degli aeroclub e delle principali associazioni o federazioni per il volo amatoriale e allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura e della formazione aeronautica, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina, con la presente legge, gli interventi regionali a sostegno delle predette attività.

**Art. 2** *Tipologie degli interventi.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

a) concede un contributo annuo a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionali degli aeroclub o delle relative associazioni o federazioni;

b) assegna eventuali spazi disponibili all'interno degli immobili aeroportuali di sua proprietà presso l'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, tramite atto di concessione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**Art. 3** *Criteri.*

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 2 gli aeroclub, le relative associazioni o federazioni che:

a) abbiano sede operativa in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) svolgano nel territorio regionale, da almeno cinque anni, attività con velivoli ad ala fissa, alianti o ultraleggeri;

c) siano affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ovvero abbiano equivalenti affiliazioni e riconoscimenti da parte di organismi analoghi dello Stato membro di origine nell'ambito dell'Unione europea;

d) svolgano attività aviatorie anche a favore di non iscritti;

e) svolgano attività di formazione o addestramento;

f) non abbiano fine di lucro;

g) abbiano almeno cinquanta iscritti e tra di essi almeno un istruttore regolarmente abilitato;

h) abbiano, in proprietà o in esercizio, la disponibilità di almeno due aeromobili.

2. In caso di associazioni o federazioni, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'associazione o federazione oppure da ciascuno degli aeroclub che la compongono.

3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è assegnato annualmente all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:

- a) numero di iscritti;
- b) numero di dipendenti;
- c) numero di aeromobili in proprietà o in esercizio;
- d) investimenti effettuati nei cinque anni precedenti.

4. Gli spazi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono assegnati, per periodi quinquennali, all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:

- a) numero di iscritti;
- b) numero di aeromobili in proprietà o in esercizio, che devono necessariamente operare in aeroporto.

#### **Art. 4** *Limiti.*

1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso fino ad un massimo di 110.000 euro e comunque non oltre il 70 per cento dell'ammontare dei costi sostenuti nell'anno di riferimento.

#### **Art. 5** *Procedure per l'ottenimento e l'erogazione dei contributi.*

1. A pena di irricevibilità, le domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono presentate alla struttura regionale competente per la promozione del volo amatoriale, di seguito denominata struttura competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno e sono redatte sulla base della modulistica predisposta dalla medesima struttura regionale.

2. La struttura competente effettua l'istruttoria e, entro il 31 marzo di ogni anno, individua con provvedimento del dirigente responsabile il soggetto beneficiario del contributo relativo all'anno in corso.

3. Il 70 per cento del contributo è erogato entro il 31 maggio di ogni anno. Il saldo è erogato alla presentazione del bilancio consuntivo e di una relazione illustrante l'attività turistico-sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo. Qualora tale documentazione non sia trasmessa alla struttura competente entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo ed è inoltre tenuto alla restituzione dell'acconto percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.

**Art. 6** *Procedure per l'allocazione degli spazi all'interno degli immobili aeroportuali.*

1. Nei dodici mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, la struttura competente cura la pubblicazione, sul sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione, di un avviso concernente gli spazi disponibili, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di utilizzo dei suddetti spazi.
2. Sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura competente, la Giunta regionale, nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, assegna gli spazi disponibili.
3. La struttura regionale competente in materia di contratti immobiliari cura la predisposizione e la sottoscrizione degli atti di concessione.

**Art. 7** *Obblighi del soggetto beneficiari.*

1. Il soggetto beneficiario degli interventi di cui alla presente legge è tenuto a:
  - a) pubblicare e tenere aggiornato un sito internet in cui siano riportate le attività dell'aeroclub o, in caso di associazione o federazione, degli aeroclub associati o federati, e le relative tariffe per gli iscritti e i non iscritti;
  - b) mettere a disposizione, qualora necessario e salvo compensazione delle spese effettivamente sostenute, un proprio velivolo per le attività istituzionali dell'Amministrazione regionale, con particolare riferimento alle attività di protezione civile, di prefettura, di controllo fauna, di aerofotogrammetria e di monitoraggio e di prevenzione incendi;
  - c) collaborare con la struttura competente al fine di consentire gli eventuali controlli rispetto all'applicazione della presente legge.
2. Il soggetto cui sono assegnati gli spazi all'interno degli immobili aeroportuali è tenuto, in aggiunta agli obblighi individuati al comma 1 e a quelli derivanti dal contratto di concessione:
  - a) a rispettare le procedure per l'utilizzo dell'aeroporto e le disposizioni emanate dal gestore aeroportuale;
  - b) ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria dei locali;
  - c) ad individuare un proprio referente per i rapporti con la Regione e con il gestore aeroportuale;
  - d) a dotarsi di una polizza assicurativa a tutela dei danni nei confronti della Regione, del gestore aeroportuale e di terzi operanti in aeroporto;
  - e) a mantenere, per tutta la durata della concessione, i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
  - f) a mettere gratuitamente a disposizione del gestore aeroportuale i locali concessi in uso nel caso in cui siano necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento degli stessi.

**Art. 8** *Revoca del contributo e decadenza della concessione.*

1. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, comporta la revoca del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'annualità in corso e la decadenza della concessione per gli spazi all'interno degli immobili aeroportuali.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, comporta, per il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), una riduzione del 10 per cento del contributo per l'anno in corso, da applicarsi al momento della liquidazione del saldo. Ulteriori violazioni commesse nel medesimo anno comportano la revoca del contributo per la medesima annualità.
3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo già erogato, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per tale periodo.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, comporta, per il soggetto beneficiario degli spazi all'interno degli immobili aeroportuali, un richiamo scritto. Ulteriori o prolungate violazioni commesse nel medesimo quinquennio comportano la decadenza della concessione.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'associazione o federazione tra aeroclub, le misure previste dal presente articolo si applicano nei confronti dell'intera associazione o federazione anche qualora il venir meno dei requisiti o le inadempienze riscontrate siano attribuibili ad un singolo aeroclub.

**Art. 9** *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Per l'anno 2012:
  - a) le domande di cui all'articolo 5, comma 1, sono presentate alla struttura competente entro il 31 agosto;
  - b) la struttura competente individua il soggetto beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, entro il 31 ottobre;
  - c) il 70 per cento del contributo è erogato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, entro il 30 novembre.
2. I contratti di comodato relativi ad aviorimesse e ad altri immobili aeroportuali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019 <sup>(2)</sup>.
3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, necessario all'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.



---

(2) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 4 agosto 2017, n. 13, a decorrere dal 9 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 32, comma 1, L.R. 13 dicembre 2013, n. 18 e dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 dicembre 2015, n. 19.

---

#### **Art. 10** *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la *legge regionale 3 aprile 1991, n. 14*;
- b) l'*articolo 43 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21*;
- c) gli *articoli 40 e 41 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34*.

#### **Art. 11** *Disposizioni finanziarie.*

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), è determinato in annui euro 110.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, nell'UPB 1.7.4.10 (Interventi correnti nel settore dello sport) e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti, nello stesso bilancio, nell'UPB 1.7.4.10 per annui euro 110.000.

3. I proventi derivanti dagli articoli 2, comma 1, lettera b), 5, comma 3, e 8, comma 3, sono introitati nella parte I dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

**L.R. ABRUZZO 14 marzo 1997, n. 21.****Norme per il potenziamento degli Aeroclub.****Art. 1**

1. La Regione Abruzzo, nella previsione della sicura espansione del trasporto aereo per spostamenti legati all'imprenditorialità crescente, interviene al sostegno e allo sviluppo degli Aeroclub abruzzesi riconosciuti dalla Federazione aeronautica internazionale che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di propria competenza, attività turistico-sportiva, didattica di volo a motore o a vela, di aeromodellismo o paracadutismo.

**Art. 2**

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, la Giunta regionale interviene, per il 1997, concedendo agli Aeroclub un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi, in relazione, anche, all'evidente servizio di controllo sul territorio che gli Aeroclub ordinariamente, spontaneamente e con spirito civico effettuano.

2. L'intervento di cui al presente comma è destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo svolgimento dell'attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

c) alla realizzazione di manifestazioni aeronautiche, turistico-sportive e di propaganda del trasporto aereo;

d) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

**Art. 3**

1. La Giunta regionale potrà, con apposita e circostanziata convenzione, chiedere agli Aeroclub, in particolari situazioni di emergenza o di calamità naturale, di mettere a disposizione flotta, organico, soci e strutture, per la partecipazione e collaborazione alle operazioni di soccorso, di avvistamento e controllo del territorio, nei particolari periodi di pericolo di incendi boschivi, alluvioni, valanghe e ritrovamenti, con spirito di volontariato e non certamente di lavoro aereo.

**Art. 4**

1. La Giunta regionale assegna agli Aeroclub di cui all'art. 1, che abbiano presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

apposita domanda corredata del programma di attività e di previsioni di spesa, un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo comma.

2. L'importo complessivo del contributo verrà suddiviso tra gli Aeroclub aventi diritto con i seguenti criteri:

a) il 20% diviso in parti uguali tra gli Aeroclub;

b) il 25% diviso tra gli Aeroclub in proporzione alle ore di volo così come certificato dal Ministero dei trasporti;

c) il 25% diviso tra gli Aeroclub in proporzione al numero dei brevetti rilasciati;

d) il 20% diviso tra gli Aeroclub in ragione del numero degli aeromobili di rispettiva proprietà provvisti di certificato di navigabilità in corso di validità e certificato di immatricolazione;

e) il 10% destinato agli Aeroclub che esercitano in proprio la gestione di aeroporti e strutture aeroportuali.

3. Gli elementi assunti a base di calcolo indicati alle lettere b), c), d), e) del precedente comma sono riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione del contributo.

### **Art. 5**

1. Gli Aeroclub beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, il rendiconto della destinazione e utilizzazione del contributo regionale ottenuto.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede alla revoca del contributo ed al recupero totale o parziale delle somme erogate.

### **Art. 6**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 50.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, quota parte della partita n. 25 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 21, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 9) il Cap. 212351 denominato «Norme per il potenziamento degli Aeroclub» con lo stanziamento di sola competenza di lire 50.000.000.

### **Art. 7**

1. La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

**L.R. CAMPANIA 18 novembre 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.****Norme per il sostegno e lo sviluppo degli «Aero-Club» della Regione Campania <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 2 dicembre 1996, n. 78.

(2) Vedi anche quanto previsto con [Delib.G.R. 22 dicembre 2003, n. 3828](#).

---

**Art. 1**

1. La Regione Campania interviene a sostegno dello sviluppo degli aero-club campani, dotati di proprie scuole di volo ed officine aeronautiche riconosciute dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile -ENAC - , che esercitano senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività didattica e formativa per il conseguimento di titoli aeronautici riconosciuti dal Ministero dei Trasporti e dell'Aeronautica e turistica di volo a motore, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo presenti all'interno delle Associazioni Nazionali Paracadutisti d'Italia - A.N.P.I. - che operano sul territorio regionale <sup>(3)</sup>.

---

(3) Articolo così sostituito dall'[art. 1, L.R. 24 luglio 2006, n. 16](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 1. La Regione interviene a sostegno per lo sviluppo degli Aero-club campani che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica e formativa, di volo a motore od a vela e di aeromodellistica, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo presenti all'interno delle Associazioni nazionali paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) che operano sul territorio regionale.».

---

**Art. 2**

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli Aero-club e alle A.N.P.d'I. provinciali un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi.

2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo e dell'attività paracadutistica anche in funzione agonistica;

c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;

e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

3. Almeno il 50% del contributo deve essere utilizzato per le attività specificate alle lettere «c» ed «e».

### **Art. 3**

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di Sport e turismo, assegna agli Aero-club e alle A.N.P.d'I. provinciali esistenti nella Regione Campania e che abbiano presentato domanda entro il 30 ottobre di ciascun anno, corredata dal programma di attività e dalla previsione di spesa, il contributo previsto per gli interventi di cui al precedente articolo 2.

2. Il riparto relativo alle assegnazioni dei contributi di cui al precedente comma 1 sarà ricavato in rapporto alla popolazione residente e su scala provinciale e alla consistenza del bacino di utenza servito dagli aero-club e dalle A.N.P.d'I.

### **Art. 4**

1. Gli Aero-club e le A.N.P.d'I. beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta Regionale, Assessorato competente in materia di Sport e Turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguiti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

**L.R. LIGURIA 7 aprile 1995, n. 26 <sup>(1)</sup>.****Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. 26 aprile 1995, n. 9.

---

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. Per agevolare l'adeguamento ed il potenziamento degli aeroporti turistici di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana, al fine di consentire un maggiore afflusso turistico e di migliorare l'attività nel settore aerosportivo, **la Regione concede contributi alle relative società di gestione ed ai relativi aeroclub.**

**Art. 2**  
*Contributi.*

1. La Giunta regionale concede il contributo di cui all'articolo 1, sulla base di un programma triennale di investimenti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per i seguenti interventi:

a) miglioramento funzionale dei fabbricati e delle strutture per l'utenza turistica e sportiva;

b) acquisto di apparecchiature e mezzi destinati a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti e degli aeromobili.

2. Al tal fine la Giunta regionale stabilisce entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, i criteri di ammissibilità e di priorità degli interventi e le modalità di liquidazione del contributo.

**Art. 3**  
*Domande di contributo.*

**1. Le società di gestione e gli aeroclub degli aeroporti di cui all'articolo 1 presentano alla Regione Liguria domanda di contributo entro il mese di giugno di ciascun anno allegando il programma triennale di investimenti e i progetti delle opere per le quali si chiede il contributo.**

**Art. 4***Concessione dei contributi.*

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, concede i contributi entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

**Art. 5***Revoca dei contributi.*

1. Decorso un anno dalla concessione del contributo, senza che si sia avuto l'inizio delle attività previste dall'intervento ammesso, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già erogate.

**Art. 6***Norma transitoria.*

1. In fase di prima applicazione i soggetti beneficiari presentano domanda di contributo entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria allegando la documentazione delle spese sostenute nel corso dell'anno 1995 per opere rientranti negli interventi di cui all'articolo 2.

2. I contributi di cui all'articolo 2 sono determinati per l'anno 1995 in lire 200.000.000 a favore degli interventi effettuati nell'aeroporto di Villanova d'Albenga ed in lire 100.000.000 a favore degli interventi eseguiti nell'aeroporto di Luni-Sarzana.

**Art. 7***Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995:

- prelevamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo»;

- istituzione del capitolo 3070 «Interventi di sostegno delle infrastrutture aeroportuali minori» con lo stanziamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



**L.R. LAZIO 10 aprile 1990, n. 39 <sup>(1)</sup>.****Norme per il potenziamento degli aeroclub <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 aprile 1990, n. 12.

(2) Per la proroga al 31 ottobre 2004 del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2005 relative alla presente legge vedi anche l'*art. 15, comma 1, lettera f), L.R. 13 settembre 2004, n. 11*.

---

**Art. 1**

1. La Regione interviene a sostegno ed allo sviluppo degli aeroclub laziali che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica, di volo a motore od a vela, di aeromodellistica e di paracadutismo sportivo.

**Art. 2**

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli aeroclub un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi.

2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo anche in funzione agonistica;

c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;

e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

**Art. 3**

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sport turismo, assegna in quote uguali agli aeroclub

esistenti nel Lazio e che abbiano, nei termini di cui alla [L.R. 2 marzo 1987, n. 23](#), presentato domanda, corredata dal programma di attività e dalla previsione di spesa, il contributo previsto per gli interventi di cui al precedente articolo 2.

2. In via transitoria, per il contributo afferente l'esercizio 1989, la domanda va presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 4**

1. Gli aeroclub beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, assessorato competente in materia di sport e turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguenti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

#### **Art. 5**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è stanziata per l'esercizio 1990 la somma di L. 1.000 milioni che sono imputati al capitolo di nuova istituzione n. 17151 denominato: «Contributo agli aeroclub laziali» del bilancio di previsione 1990.

2. A copertura dell'importo di L. 1.000 milioni di cui ai sensi del quarto e quinto comma dell'[articolo 20 della L.R. 12 aprile 1977, n. 15](#), si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera e) del bilancio regionale 1989, che presenta la necessaria disponibilità.

3. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.